



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 - BRESCIA

Viale C. Colombo, 30 – 25127 Brescia – C.F.: 80050570177

Cod. Mecc.: BSIC885009

Tel. 030 310897 – Fax 030 3730018

e-mail: bsic885009@istruzione.it - pec: bsic885009@pec.istruzione.it

www.icovest1brescia.edu.it

Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Casi Covid-19 o sospetti casi Covid-19

Si forniscono di seguito indicazioni per il rientro a scuola degli studenti o del personale a seguito di assenze. Tali indicazioni vengono fornite a seguito dell'emanazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 e delle indicazioni operative fornite da ATS.

In presenza di sintomatologia da sospetto Covid-19, insorta a scuola o a casa, il genitore/lavoratore è tenuto a dare comunicazione tempestiva ai referenti Covid-19 dell'istituto e a mettersi in contatto con il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG) che richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale.

Si potranno dunque determinare due scenari distinti:

Caso A) Positività Covid-19	Caso B) Negatività Covid-19
Se a seguito dell'effettuazione del test diagnostico <u>l'alunno/lavoratore risulta positivo al Covid-19</u> dovrà rimanere a casa in isolamento e seguire le terapie prescritte dal medico; dopo la guarigione potrà rientrare in comunità in presenza delle seguenti condizioni: 1) Dopo avere effettuato il tampone molecolare il cui esito sia negativo 2) Con attestazione di riammissione sicura in comunità rilasciata dal proprio medico 3) Solo per il lavoratore è prevista anche la visita da parte del Medico competente della scuola	Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che <u>redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola</u> poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Prima del rientro a scuola lo studente/lavoratore dovrà inviare l'attestazione rilasciata dal medico al dirigente scolastico che provvederà a istruire il procedimento di rientro con la collaborazione del coordinatore di classe	Prima del rientro a scuola lo studente/lavoratore dovrà inviare l'attestazione rilasciata dal medico al dirigente scolastico che provvederà a istruire il procedimento di rientro con la collaborazione del coordinatore di classe

per lo studente e dell'ufficio personale per i lavoratori.	per lo studente e dell'ufficio personale per i lavoratori.
N.B. Il rientro a scuola potrà avvenire al termine delle attività di verifica e comunicazione allo scopo di non creare allarme nella comunità scolastica. L'interessato riceverà alla mail dello studente/lavoratore il nulla osta al rientro.	N.B. Il rientro a scuola potrà avvenire al termine delle attività di verifica e comunicazione allo scopo di non creare allarme nella comunità scolastica. L'interessato riceverà alla mail dello studente/lavoratore il nulla osta al rientro.

Qualora si verifichi un caso di Covid-19 il dirigente scolastico è tenuto a:

- comunicare tempestivamente ad ATS quanto necessario per agevolare le procedure di tracciamento previste dalle norme vigenti (dati del soggetto positivo, dati dei contatti stretti dello stesso in ambito scolastico);
- disporre la **sospensione cautelare delle lezioni nella classe** in cui si è verificato il caso applicando i criteri di seguito precisati in attesa che ATS completi la procedura di tracciamento e confermi o meno l'isolamento dei contatti stretti.

Quanto sopra alla luce della Circolare Regione Lombardia prot. G1.2020.0035496 del 24/10/2020 che contempla il ricorso da parte del Dirigente/Responsabile alla sospensione cautelativa delle attività educative/didattiche in presenza, in caso di soggetti positivi a Covid-19 che abbiano frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se asintomatici, l'effettuazione del tampone, in attesa dell'esito dell'indagine epidemiologica da parte di ATS.

Rispetto ai criteri per l'individuazione dei **contatti stretti** nella comunità scolastica:

Nel caso di **studente positivo** che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi (o se asintomatico nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone) sono da considerare contatti ad alto rischio (contatti stretti):

- Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali altre situazioni di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post scuola, attività laboratoriali interclasse, spazio mensa, gioco libero, trasporto) verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.
- Il personale scolastico presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella classe del soggetto positivo nelle medesime giornate (es. assistente ad personam o docente di sostegno).
- I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali).

I/le docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena nelle giornate indicate ed hanno utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione effettuano il prima possibile un tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone), ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:

- esito positivo del tampone effettuato
- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale
- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo).

Nel caso di **docente positivo**, gli studenti e il personale scolastico, di norma, sono considerati contatti a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, a meno

di differenti valutazioni da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria in relazione all'effettiva durata, tipologia dell'esposizione, non utilizzo corretto dei DPI e rispetto delle misure di prevenzione.

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, nelle figure deputate alla effettuazione delle inchieste epidemiologiche, la valutazione e conferma delle misure sanitarie da attuare.

Rispetto alla **durata della quarantena**:

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, si differenzia a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto in quarantena:

- **Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:** il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo un periodo di almeno 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena.
- **Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:** il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.
- **Contatti a basso rischio di caso Covid-19 con Variante sottoposta a sorveglianza speciale:** in base alla Circolare del Ministero della Salute, in presenza di un caso Covid-19 con sospetta o accertata Variante sottoposta a sorveglianza speciale, anche i contatti che hanno avuto un'esposizione a basso rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso Covid-19 positivo.

La gestione dei contatti stretti e delle relative misure di quarantena che impattano sulla bolla/sezione/gruppo classe sono riassunte nelle tabelle riportate nell'allegato 1, suddivise per ordine di scuola.

Si ricorda che **per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di Medicina Generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della negatività al test molecolare o antigenico rapido.**

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariarosaria Marinaro
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*